

AVAMPROGETTO

Codice delle obbligazioni (diritto delle ditte commerciali)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

Il Codice delle obbligazioni² è modificato come segue:

Art. 607

Abrogato

Art. 945 cpv. 2

² Se la ditta contiene altri cognomi, se ne deve evincere il cognome del titolare.

Art. 947 e 948

Abrogati

Art. 950

III. Ditte sociali
1. Formazione
delle ditte

¹ Le società commerciali e le società cooperative possono scegliere liberamente la loro ditta, purché siano osservate le norme generali sulla formazione delle ditte. Nella ditta dev'essere indicata la forma giuridica.

² Il Consiglio federale può stabilire le abbreviazioni della forma giuridica ammesse.

Art. 951

2. Diritto
esclusivo di
usare la ditta
iscritta

¹ FF
² RS 220

La ditta di una società commerciale o di una società cooperativa deve distinguersi chiaramente da ogni ditta, già iscritta in Svizzera, di società commerciali o società cooperative.

Art. 953

Abrogato

II

Disposizioni transitorie della modifica del ...

Art. 1

A. Regola generale

¹ Gli articoli 1–4 titolo finale del Codice civile³ si applicano alla presente legge, purché le disposizioni qui appresso non prevedano altrimenti.

² Agli enti giuridici esistenti le disposizioni della nuova legge si applicano dalla loro entrata in vigore.

Art. 2

B. Termine per l'adeguamento

Le società in nome collettivo, in accomandita o in accomandita per azioni iscritte nel registro di commercio al momento dell'entrata in vigore della presente legge e la cui ditta non è conforme alle nuove disposizioni possono mantenere invariata la propria ditta, fintanto che gli articoli 947 e 948 del diritto anteriore non richiedano una modifica.

Art. 3

C. Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta

Il diritto esclusivo di usare la ditta di una società in nome collettivo, in accomandita o in accomandita per azioni iscritta nel registro di commercio prima dell'entrata in vigore della presente legge è retto dagli articoli 946 e 951 del diritto anteriore.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.